



COMUNE DI BARGHE

Provincia di Brescia

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 4 DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ordinaria di prima convocazione - seduta pubblica

**OGGETTO: APPROVAZIONE DUP - DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE 2019/2021. ART. 170 D. LGS. N. 267/2000.**

L'anno duemiladiciannove, addì diciannove del mese di **Marzo** alle ore **18:00**, nella sede **municipale**.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

	Presente	Assente		Presente	Assente
1	<u>GUERRA GIOV BATTISTA</u>	SI	5	<u>GAZZAROLI ALBERTO</u>	SI
2	<u>CERESA ILARIO</u>	SI	6	<u>MARMENTINI ANDREA</u>	SI
3	<u>OGNIBENI ROBERTA</u>	SI	7	<u>VEZZONI MARIA</u>	SI
4	<u>BACCHETTI DANIELA</u>	SI	8	<u>ZORZI ROBERTA</u>	SI

PRESENTI: 7

ASSENTI: 1

Partecipa all'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale **Alberto dott. Lorenzi** il quale provvede alla relazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor **Guerra Giov Battista - Sindaco** - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

OGGETTO: APPROVAZIONE DUP - DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2019/2021. ART. 170 D. LGS. N. 267/2000.

Atteso che:

- la Direzione Centrale della Finanza Locale con comunicato del 26 novembre ha ufficializzato il differimento dal 31 dicembre 2018 al 28 febbraio 2019 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali. Direzione Centrale della Finanza Locale, comunicato del 26 novembre 2018.
- Con D.M. 25 gennaio 2019 del Ministero dell'interno (G.U. 2 febbraio 2019, n. 28) - il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali è stato ulteriormente differito al 31 marzo 2019 con contestuale conferma dell'autorizzazione per gli enti locali all'esercizio provvisorio del bilancio, sino al 31 marzo 2019.

Premesso che con il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42, e recante “*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi*”, è stata approvata la riforma della contabilità degli enti territoriali (regioni, province, comuni ed enti del SSN);

Richiamato l'art. 151, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, in base al quale “*Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze*”;

Richiamato inoltre l'art. 170 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale testualmente recita:

Articolo 170 Documento unico di programmazione

1. Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di programmazione per le conseguenti deliberazioni. **Entro il 15 novembre di ciascun anno, con lo schema di delibera del bilancio di previsione finanziario, la Giunta presenta al Consiglio la nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione. (...)**
2. Il Documento unico di programmazione ha carattere generale e costituisce la guida strategica ed operativa dell'ente.
3. Il Documento unico di programmazione si compone di due sezioni: la Sezione strategica e la Sezione operativa. La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.
4. Il documento unico di programmazione è predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato della programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.
5. **Il Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione.**
6. Gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti predispongono il Documento unico di programmazione semplificato previsto dall'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.
7. Nel regolamento di contabilità sono previsti i casi di inammissibilità e di improcedibilità per le deliberazioni del Consiglio e della Giunta che non sono coerenti con le previsioni del Documento unico di programmazione.

Visto il principio contabile applicato della programmazione all. 4/1 al d.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare:

- il punto 4.2, il quale annovera tra gli strumenti di programmazione degli enti locali il Documento unico di programmazione (DUP), presentato al Consiglio, entro il 31 luglio di ciascun anno, per le conseguenti deliberazioni. Considerato che l'elaborazione del DUP presuppone una verifica dello stato di attuazione dei programmi, contestualmente alla presentazione di tale documento si raccomanda di presentare al Consiglio anche lo stato di attuazione dei programmi, da effettuare, ove previsto, ai sensi dell'articolo 147-ter del TUEL;
- il punto 8, il quale disciplina il Documento unico semplificato;

Il DUP sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato presentate al Consiglio del Capo dell'amministrazione e costituisce la guida strategica ed operativa dell'ente.

Il DUP assorbe gli ex piano generale di sviluppo e la relazione previsionale e programmatica e riunisce in un solo documento le analisi, gli indirizzi e gli obiettivi che devono guidare la predisposizione del bilancio pluriennale finanziario (BPF), del piano esecutivo di gestione (PEG) (laddove esistente) e la loro successiva gestione.

Sono inseriti e integrati nel DUP il **programma triennale delle opere pubbliche e l'elenco annuale, la programmazione del fabbisogno del personale, il piano delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare e tutti gli ulteriori strumenti di programmazione** di cui il legislatore prevede la redazione ed approvazione, compreso, a decorrere dal 2019, il programma biennale degli acquisti di forniture e servizi di importo unitario stimato superiore a 40.000,00 euro:

Il DUP si compone di due sezioni:

- a) la sezione strategica;
- b) la sezione operativa.

Dato atto che questo ente, avendo una popolazione inferiore a 5.000 abitanti, può predisporre il DUP semplificato, secondo le indicazioni contenute nel citato principio contabile all. 4/1.

Atteso che il DM [Decr. 18 maggio 2018 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato \(G.U. 9 giugno 2018, n. 132\)](#) sostituisce il punto 8.4 e aggiunge il punto 8.4.1 al principio contabile applicato concernente la programmazione del bilancio previsto dall'[Allegato 4/1](#) al [D.Lgs. n. 118 del 2011](#).

Atteso che il contenuto del nuovo punto 8.4 del ora menzionato DM MEF 18 maggio 2018 è il seguente:
8.4.

Documento unico di programmazione **semplificato** degli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti.

Il Documento unico di programmazione **semplificato**, guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell'ente, è predisposto dagli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti.

Il documento individua le **principali scelte** che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e gli **indirizzi generali** di programmazione riferiti al periodo di mandato.

Il DUP semplificato deve indicare, per ogni singola missione attivata del bilancio, gli obiettivi che l'ente intende realizzare negli esercizi considerati nel bilancio di previsione (anche se non compresi nel periodo di mandato).

Gli obiettivi individuati per ogni missione rappresentano la declinazione annuale e pluriennale degli indirizzi generali e costituiscono indirizzo vincolante per i successivi atti di programmazione, in applicazione del principio della coerenza tra i documenti di programmazione.

A tal fine il Documento unico di programmazione semplificato deve contenere l'analisi interna ed esterna dell'Ente illustrando principalmente:

- 1) le risultanze dei dati relativi al territorio, alla popolazione, alla situazione socio economica dell'Ente;
- 2) l'organizzazione e la modalità di gestione dei servizi pubblici locali;
- 3) la gestione delle risorse umane;
- 4) i vincoli di finanza pubblica.

Con riferimento all'arco temporale di riferimento del bilancio di previsione almeno triennale il DUP semplificato deve definire gli indirizzi generali in relazione :

a) alle entrate, con particolare riferimento :

- ai tributi e alle tariffe dei servizi pubblici;
- al reperimento e all'impiego di risorse straordinarie e in conto capitale;
- all'indebitamento con analisi della relativa sostenibilità;

b) alle spese con particolare riferimento:

- alla spesa corrente, con specifico rilievo alla gestione delle funzioni fondamentali, alla programmazione del fabbisogno di personale e degli acquisti di beni e servizi;
- agli investimenti e alla realizzazione delle opere pubbliche con indicazione del fabbisogno in termini di spesa per ciascuno degli anni dell'arco temporale di riferimento;
- ai programmi ed ai progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi;

c) al raggiungimento degli equilibri della situazione corrente e generali del bilancio ed ai relativi equilibri in termini di cassa;

d) ai principali obiettivi delle missioni attivate;

e) alla gestione del patrimonio con particolare riferimento alla programmazione urbanistica e del territorio, alla **programmazione dei lavori pubblici** e delle alienazioni e **valorizzazioni dei beni** patrimoniali;

f) agli obiettivi del Gruppo Amministrazione Pubblica;

g) al piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di cui all'[art. 2](#), comma 594, [L. 24 dicembre 2007, n. 244](#);

h) ad altri eventuali strumenti di programmazione.

Fatti salvi gli specifici termini previsti dalla normativa vigente, **si considerano approvati, in quanto contenuti nel DUP, senza necessità di ulteriori deliberazioni, i** seguenti documenti:

a) **programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici**, di cui all'[art. 21](#), [D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50](#) e regolato con [Decreto 16 gennaio 2018, n. 14](#) del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che ne definisce le procedure per la redazione e la pubblicazione;

b) **piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari**, di cui all'[art. 58](#), comma 1, [D.L. 25 giugno 2008, n. 112](#), convertito con modificazioni dalla [L. 6 agosto 2008, n. 133](#);

- c) programma biennale di forniture e servizi, di cui all'[art. 21](#), comma 6, [D.Lgs. n. 50 del 2016](#) e regolato con [Decreto 16 gennaio 2018, n. 14](#) del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che ne definisce le procedure per la redazione e la pubblicazione;
- d) piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di cui all'[art. 2, comma 594, L. n. 244 del 2007](#);
- e) (facoltativo) piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa di cui all'[art. 16](#), comma 4, [D.L. 6 luglio 2011, n. 98](#), convertito con modificazioni dalla [L. 15 luglio 2011, n. 111](#);
- f) **programmazione triennale del fabbisogno di personale** di cui all'[art. 6](#), comma 4, [D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165](#);
- g) altri documenti di programmazione.

Infine, nel DUP, devono essere inseriti tutti quegli ulteriori strumenti di programmazione relativi all'attività istituzionale dell'ente richiesti dal legislatore.

Nel DUP deve essere data evidenza se il periodo di mandato non coincide con l'orizzonte temporale di riferimento del bilancio di previsione.

Gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti possono utilizzare, anche parzialmente, la struttura di documento unico di programmazione semplificato riportata nell'esempio n. 1 dell'appendice tecnica.

Per i Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, l'articolazione nelle due sezioni viene meno, il DUP risulta, quindi, compatto ed i profili da rilevare trovano spazio in uno schema tipo di DUP semplificato in appendice tecnica ed esempio di struttura del documento aggiunti al principio contabile 4/1

Per i Comuni con popolazione fino a 2000 abitanti, la struttura del DUP semplificato può essere ulteriormente ridotta.

Il DUPSS

Al principio contabile viene inoltre aggiunto il paragrafo 8.4.1, destinato agli enti locali con popolazione fino a 2mila abitanti, ai quali viene consentito di redigere il DUP in forma **ulteriormente semplificata**. Questo il contenuto minimo:

- a) organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici ai cittadini con particolare riferimento alle gestioni associate;
- b) coerenza della programmazione con gli strumenti urbanistici vigenti;
- c) politica tributaria e tariffaria;
- d) organizzazione dell'ente e del suo personale;
- e) piano degli investimenti e relativo finanziamento;
- f) rispetto delle regole di finanza pubblica.

Nel DUP deve essere data evidenza se il periodo di mandato non coincide con l'orizzonte temporale di riferimento del bilancio di previsione.

Anche gli enti locali con popolazione fino a 2.000 abitanti possono utilizzare, pur parzialmente, la struttura di documento unico di programmazione semplificato riportata nell'esempio n. 1 dell'appendice tecnica. c) dopo il paragrafo 11 è aggiunta l'appendice tecnica e l'esempio n. 1 – Struttura tipo di DUP semplificato:

La strutturazione del Documento in due parti con la definizione della sezione operativa non è richiesta per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, per i quali, l'appendice tecnica e l'esempio n. 1 del principio contabile 4/1, integrato con D.M. Mef 18 maggio 2018, dettano lo schema tipo semplificato e ulteriormente semplificato per i Comuni con popolazione inferiore a 2.000 abitanti).

Atteso che il DUP deve essere presentato dalla Giunta al Consiglio entro il termine del 31 luglio "per le conseguenti deliberazioni" ([art. 170 del Tuel](#)).

Il termine **non è tuttavia perentorio**, non essendo prevista alcuna sanzione.

La deliberazione del Consiglio concernente il DUP potrà tradursi, senza alcun termine temporale predeterminato, nell'**approvazione del Documento** oppure in una **richiesta di integrazioni e modifiche**. Queste costituiscono un atto di indirizzo politico del Consiglio, ai fini della predisposizione della successiva **nota di aggiornamento**, il cui termine di presentazione è fissato al **15 novembre**.

La deliberazione del DUP costituisce una fase necessaria del ciclo della programmazione e come tale non può essere considerato adempimento facoltativo. Pertanto, il Consiglio deve deliberare il DUP in tempi utili per la presentazione dell'eventuale **nota di aggiornamento**. Quest'ultima è tuttavia **eventuale**: può non essere presentata se il Consiglio ha approvato il DUP e non sono intervenuti eventi da renderne necessario l'aggiornamento.

Se deliberato, lo schema di nota di aggiornamento al DUP e lo schema di bilancio di previsione sono presentati contestualmente entro il 15 novembre, **ferme restando le proroghe dei termini del bilancio di previsione che comprendono anche la versione definitiva del DUP**. Questa, eventualmente derivante dalla nota di aggiornamento, è oggetto di approvazione da parte del Consiglio quale provvedimento propedeutico al bilancio di previsione.

In caso di amministrazione appena insediata, il principio contabile concernente la programmazione contiene una deroga finalizzata a consentire agli uffici di recepire le linee di mandato del Sindaco negli obiettivi strategici e, a cascata, a declinarle in obiettivi operativi.

Come prescritto dal principio contabile 4/1, punto 8.2., integrato con D.M. Mef 29 agosto 2018, nel DUP devono, comunque, essere inseriti tutti quegli ulteriori strumenti di programmazione relativi all'attività istituzionale dell'ente di cui il legislatore, compreso il legislatore regionale e provinciale, prevede la redazione e l'approvazione. Nel caso in cui i termini di adozione o approvazione dei singoli documenti di programmazione previsti dalla normativa vigente precedano l'adozione o l'approvazione del DUP, tali documenti di programmazione devono essere adottati o approvati autonomamente dal DUP, fermo restando il successivo inserimento degli stessi nel DUP. Nel caso in cui la legge

preveda termini di adozione o approvazione dei singoli documenti di programmazione successivi a quelli previsti per l'adozione o l'approvazione del DUP, tali documenti di programmazione devono essere adottati o approvati autonomamente dal DUP, fermo restando il successivo inserimento degli stessi nella nota di aggiornamento al DUP. I documenti di programmazione per i quali la legge non prevede termini di adozione o approvazione devono essere inseriti nel DUP.

Nella sezione operativa del DUP devono essere quindi inseriti gli strumenti di programmazione che costituivano autonomi documenti propedeutici al bilancio di previsione e, in particolare, :

- a) programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici;
- b) programma biennale di forniture e servizi;
- c) programma triennale del fabbisogno di personale;
- d) piano delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare;
- e) piano triennale di contenimento della spesa;
- f)(facoltativo) piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa.

Relativamente al documento di cui al punto d) alla formazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare si provvede mediante individuazione degli immobili dell'ente non destinati direttamente all'esercizio delle funzioni istituzionali, in quanto facenti parte del **patrimonio disponibile** o che possono essere sclassificati in quanto non aventi più le caratteristiche dell'indisponibilità, in relazione ai quali è programmata l'alienazione oppure operazioni di valorizzazione. Con l'approvazione del piano gli immobili ivi inseriti sono classificati come patrimonio disponibile e se ne dispone espressamente la destinazione urbanistica.

La deliberazione consiliare con la quale viene approvato il piano **determina le destinazioni d'uso urbanistiche degli immobili**.

In mancanza di precedenti trascrizioni, il piano ha **effetto dichiarativo della proprietà** per tutti gli immobili ivi inclusi e produce gli effetti trascrittivi e dell'iscrizione in catasto.

Con l'approvazione del piano possono essere individuate forme di valorizzazione alternative anche per quanto riguarda gli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Non è rintracciabile uno schema definito dal legislatore per la predisposizione del piano delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare nè parimenti sussiste uno schema definito dal legislatore per la predisposizione della sezione operativa del DUP

Deliberazione n. 103/2018/PAR REPUBBLICA ITALIANA La Corte dei conti in Sezione regionale di controllo per la Puglia camera di consiglio 5 luglio

<<Come è già stato evidenziato da questa Corte, il Documento Unico di Programmazione (DUP) “rappresenta la principale innovazione introdotta, nel panorama degli strumenti di programmazione, dalla riforma del sistema contabile di cui al Dlgs 118/2011, così come modificato dal Dlgs 126/2014.

4 Il relativo statuto giuridico è disegnato a norma del **combinato disposto degli artt. 151 e 170 del Dlgs 267/2000 (TUEL)**, nonché dai principi contenuti nell’**art. 8 dell’allegato 4/1 del Dlgs 118/2011, come modificato dal Dlgs 126/2014**.

L’art. 151 del Dlgs 267/2000, nella nuova formulazione post riforma contabile, assegna all’attività di programmazione il ruolo “di principio ispiratore” dell’intera catena gestoria (finanziaria, economica e funzionale) dell’Ente.

In quest’ottica il Documento Unico di Programmazione, costituisce il “presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione (...)” (cfr. art. 8, Allegato 4/1 Dlgs 118/2011)”, (in tal senso, Sezione regionale di controllo Molise, deliberazione n. 58/2015/PAR). Tale documento programmatico si compone di due sezioni: la sezione strategica (SeS) e la sezione operativa (SeO). La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione (sul punto, Sezione regionale di controllo per la Puglia, deliberazione n. 149/2016/PAR). Il Documento Unico di Programmazione, infatti, accorpa in sé il contenuto di preesistenti documenti di programmazione, portando a sistema un elemento di effettiva novità, e cioè la “**flessibilità**” nel contenuto del documento, misurato sulla realtà concreta dell’Ente, e la “**rigidità**” dei principi, cui deve conformarsi al fine di rendere il principio di programmazione effettivamente idoneo al perseguimento di una sana gestione “finanziaria” e “funzionale” dell’Ente.

Tra i suddetti principi assume peculiare rilevanza il “**principio di coerenza**”, da intendersi quale compatibilità degli atti di gestione rispetto alle previsioni di spesa contenute nel DUP, alle previsioni dei mezzi finanziari e delle fonti di finanziamento dei programmi, con le risorse umane e strumentali destinate a ciascun programma. In tale ottica le deliberazioni di Consiglio e di Giunta qualora ritenute “non coerenti” con le previsioni contenute nel DUP devono essere dichiarate inammissibili e/o improcedibili, secondo quanto contenuto nel regolamento di contabilità adottato dall’Ente (cfr. art. 170, Tuel).

Inoltre, con il Decreto 20 maggio 2015, è stata introdotta la possibilità per gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti, per cui è facoltativa l’adozione del PEG, di dare attuazione a quanto previsto dallo stesso principio contabile contenuto nell’allegato 4/1 del Dlgs 118/2011 in materia di programmazione, attraverso il Documento unico di programmazione semplificato che, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, tenendo conto della situazione socio economica del proprio territorio, individua le principali scelte che caratterizzano il programma dell’amministrazione da 5 indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato (sul punto, Sezione controllo per la Regione Sardegna, deliberazione n. 1/2018/PAR).

Il DUP semplificato risponde alla necessità di prevedere per i comuni più piccoli una sostanziale riduzione degli obblighi documentali.

Nella precedente formulazione del paragrafo 8.4, si prevedeva che “nel DUP devono essere inseriti tutti quegli ulteriori strumenti di programmazione relativi all'attività istituzionale dell'ente richiesti dal legislatore. Si fa riferimento, ad esempio, alla possibilità di redigere piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa di cui all'art. 16, comma 4, del D.L. n. 98/2011 - legge n. 111/2011”.

Secondo quanto previsto dalla modifica introdotta dal Decreto del Mef, nel DUP semplificato devono essere ora inseriti tutti quegli ulteriori strumenti di programmazione relativi all'attività istituzionale dell'ente richiesti dal legislatore e questi si intendono con esso approvati “**senza necessità di ulteriori deliberazioni**”. Il Principio contabile ora fa inoltre riferimento espresso al **programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici, al piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari**, al programma biennale di forniture e servizi, al piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa di cui all'art. 2, comma 594, L. 244/2007, al piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa di cui all'art. 16, comma 4, del D.L. n. 98/2011 - legge n. 111/2011, al **programma triennale di fabbisogno del personale** e ad altri documenti di programmazione.

In altri termini, il Legislatore, nell'ottica del principio di semplificazione, ha inteso prevedere la possibilità per i comuni più piccoli, inferiori ai 5.000 abitanti, di inserire in un unico documento programmatico gli ulteriori strumenti programmatici, che ha espressamente indicato (prevedendo anche gli “altri documenti di programmazione” di cui alla lettera g)) e che tali documenti si intendano con esso approvati.

Tale possibilità, prevista solo nel paragrafo 8.4 relativo al DUP semplificato, non è normativamente disciplinata per la redazione e approvazione del DUP dei comuni superiori ai 5.000 abitanti, di cui ai precedenti paragrafi 8, 8.1, 8.2 e 8.3. Con lo stesso Decreto, nella stessa ottica di semplificazione, peraltro, è stato inserito nello stesso **Allegato 4/1, un nuovo paragrafo 8.4.1** che prevede un **documento unico di programmazione semplificato per i comuni con popolazione fino a 2.000 abitanti**. Emerge quindi con tutta evidenza che è stata prevista una diversa disciplina degli adempimenti connessi alla programmazione in ragione delle dimensioni dell'ente e nessun dubbio interpretativo ravvisa la Sezione in relazione a l'espressa volontà, contenuta nel paragrafo 8.4, di prevedere la possibilità di approvare più strumenti programmatici in un unico documento solo per i comuni più piccoli. In tale specifica previsione normativa non si ravvisano elementi per l'applicazione più ampia del principio di semplificazione oltre la voluntas legis.

Precisato che:

l'art. 107 del TUEL, l'art. 4 del [D.Lgs. n. 165/2001](#), nonché il principio contabile di cui al paragrafo 10 dell'allegato 4/1 al [D.Lgs. n. 118/2011](#) e s.m. prevedono l'assegnazione delle risorse finanziarie, umane e materiali ai dirigenti / responsabili dei servizi.

In definitiva ai medesimi funzionari vengono assegnate quote di:

- stanziamenti di spesa;
- previsioni di entrata;
- personale;
- beni mobili;
- beni immobili.

Anche in caso di mancata approvazione del PEG, tanto non significa in nessun caso che, in talune situazioni, il comma 3 dell'art. 169 del TUEL possa essere interpretato nel senso che le risorse possano essere gestite direttamente dalla Giunta. Tale ipotesi è palesemente illegittima in base alla legge fondamentale di riforma e ad una serie di norme attuative (artt. 107, 109, comma 2 e 165, commi 2 e 3, TUEL; art. 4 [D.Lgs. n. 165/2001](#) e successive modificazioni). Peraltro lo stesso principio contabile (allegato 4/1, paragrafo 8.4), nell'esaminare il DUP semplificato adottato dagli Enti Locali con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, prevede l'assegnazione delle risorse e degli obiettivi anche nei suddetti enti.

Atteso che la presentazione del documento al consiglio entro il 31 luglio costituisce il **primo passo** del normale ciclo di programmazione dell'ente. Il Consiglio potrà successivamente approvare il Dup come presentato dalla giunta o chiedere integrazioni e modifiche per la predisposizione dell'eventuale nota di aggiornamento, di competenza della giunta. Poiché la legge non ha fissato un termine per la deliberazione consiliare, spetta in via ordinaria al regolamento di contabilità disciplinare le modalità. In ogni caso il Consiglio deve deliberare in tempo utile al fine di consentire alla giunta la presentazione dell'eventuale aggiornamento del Dup entro la scadenza del 15 novembre. Entro quel termine, (salvo proroghe), la giunta deve presentare al consiglio, in uno con lo schema di delibera del bilancio di previsione, la nota di aggiornamento del Dup, corredata dalla relazione dei revisori. Ciò in vista dell'approvazione consiliare entro il 31 dicembre del Dup e del preventivo 2019 (salvo proroghe).

Ribadito che la nota di aggiornamento del DUP è eventuale, in quanto può non essere presentata se sono verificate entrambe le seguenti condizioni:

- il DUP è già stato approvato dal Consiglio in quanto rappresentativo degli indirizzi strategici e operativi del Consiglio stesso;

- non sono intervenuti eventi da rendere necessario l'aggiornamento del DUP già approvato. Se presentato, lo schema di nota di aggiornamento del DUP si configura come lo schema del DUP definitivo ed è oggetto di approvazione da parte del Consiglio.

Atteso quindi che (riassuntivamente):

- la proposta di DUP, deliberata dall'organo esecutivo, è presentata al Consiglio **entro il 31 luglio** di ogni anno. (artt. 151, comma 1, 170, comma 1, e 174, comma 1, [D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267](#)).
- L'eventuale nota di aggiornamento del DUP, che costituisce il DUP definitivo, deliberata dall'organo esecutivo, è presentata al Consiglio, unitamente allo schema di delibera del bilancio di previsione, entro il 15 novembre di ogni anno. (artt. 170, comma 1, e 174, comma 1).
- È rinviata a quanto stabilito nel regolamento di contabilità dell'ente la tempistica per la resa del parere dell'organo di revisione sul DUP e, specificatamente, sulla nota di aggiornamento del DUP da presentare al consiglio, unitamente allo schema di bilancio di previsione, **venendo meno l'obbligo di acquisire il parere medesimo entro lo stesso termine di presentazione al consiglio**. (art. [174, comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267](#), nel testo modificato dall'art. [9-bis, comma 1, lett. a, D.L. 24 giugno 2016, n. 113](#), convertito dalla [Legge 7 agosto 2016, n. 160](#)).

Considerato che il nuovo ordinamento nel collocare il processo di pianificazione/programmazione a monte di quello di previsione, anticipa i tempi di redazione ed approvazione del DUP rispetto a quelli di approvazione del bilancio.

Il Documento deve essere presentato dalla Giunta Comunale al Consiglio entro il 31 luglio dell'anno precedente al periodo di riferimento. Successivamente alla redazione del DUP, la Giunta, tenendo conto delle scelte e degli obiettivi ivi indicati, predispone il bilancio di previsione da presentare al Consiglio entro il 15 di novembre. Entro la stessa data viene presentata la nota di aggiornamento al DUP, per dare conto delle eventuali modifiche del contesto di riferimento coerenti con il quadro economico finanziario del triennio successivo.

Atteso quindi che, conclusivamente:

- **entro il 31 luglio**, le giunte son tenute a presentare ai consigli il documento unico di programmazione relativo al prossimo triennio (vedi l'art. 170 del TUEL e il punto 8 del principio contabile n. 4/1);
- il **termine non è perentorio**, ma occorre tenere conto di quanto eventualmente previsto in termini più restrittivi dai singoli regolamenti di contabilità;
- gli enti fino a 2 mila abitanti possono scegliere fra il modello **ordinario**, quello **semplificato** e quello **super-semplificato**. Da 2.001 a 5.000 abitanti, la scelta è fra Dup ordinario e Dup semplificato, mentre al di sopra di tale soglia rimane solo la prima opzione.

Visti i chiarimenti forniti dalla Commissione Arconet nella FAQ n. 10/2015 in ordine all'iter di approvazione del DUP.

Tempistiche	Fase	Organo
31 luglio esercizio n. 1	Deliberazione del DUP ai fini della presentazione in consiglio	Giunta comunale
Da definire nel regolamento di contabilità (indicativamente entro settembre)	Approvazione del DUP in consiglio ovvero formulazione di osservazioni, proposte, modifiche	Consiglio comunale
15 novembre esercizio n-1	Approvazione schema nota di aggiornamento al DUP, unitamente allo schema del bilancio di previsione	Giunta comunale
31 dicembre esercizio n.-1	Approvazione della nota di aggiornamento al DUP e del bilancio di previsione	Consiglio comunale

Visto il Documento Unico di Programmazione 2019/2021 che si allega al presente provvedimento sotto la lettera A) quale parte integrante e sostanziale;

Vista la delibera di giunta comunale n.18 del 21/02/2019 di approvazione della proposta di DUP (documento unico di programmazione) 2019/20121 al consiglio comunale.

Ritenuto necessario procedere alla presentazione del DUP 2019/2021 al Consiglio Comunale, per le conseguenti deliberazioni.

Tanto premesso e considerato, acquisiti in argomento il parere di rito del responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e il parere di regolarità contabile, emesso dal responsabile del servizio finanziario, del presente deliberato a' sensi degli articoli 49, 147 comma 2 lettera c) e 147-bis comma 1 (articolo inserito dall'art. 3, comma 1, letto d), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213) del Tuel D.Lgs. n. 267/2000.

Dato atto che con il rilascio dei pareri di cui sopra, ai sensi del regolamento comunale sul sistema dei controlli interni e dell'articolo 147-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, inserito dall'articolo 3 del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, è stato assicurato sulla presente proposta di deliberazione il controllo di regolarità amministrativa e contabile;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000;

Visto il d.Lgs. n. 118/2011;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Con voti favorevoli n.7 astenuti n.0 contrari n.0 espressi in forma palese per alzata di mano da parte dei presenti aventi diritto.

DELIBERA

1. di approvare, ai sensi della cornice normativa in premessa delineata, dell'art. 170, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e in conformità a quanto disposto dal principio contabile applicato della programmazione all. 4/1 al d.Lgs. n. 118/2011, il Documento Unico di Programmazione per il periodo 2019/2021 che si allega al presente provvedimento sotto la lettera A) quale parte integrante e sostanziale;
2. di pubblicare il DUP 2019-2021 sul sito internet del Comune – Amministrazione trasparente, Sezione bilanci.

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile art. 134 comma 4, D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

**OGGETTO: APPROVAZIONE DUP - DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE 2019/2021. ART. 170 D. LGS. N. 267/2000.**

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Si esprime **parere favorevole** di **regolarità tecnica** espresso ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

*Il Responsabile
dell'Servizi Finanziari*

F.to Dott. Lorenzi Alberto

Barghe, addì 19/03/2019

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Si esprime **parere favorevole** in riguardo alla **regolarità contabile** di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

Si attesta la **copertura finanziaria** ai sensi dell'art. 151, 4° comma, e dell'art. 153, 5° comma del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

*Il Responsabile
dell'Area Finanziaria*

F.to Alberto dott. Lorenzi

Barghe, addì 19/03/2019

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Guerra Giov Battista

Il Segretario Comunale
F.to Alberto dott. Lorenzi

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, su conforme dichiarazione del messo comunale,

attesta che:

copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo del Comune il 22/03/2019 ed ivi rimarrà per quindici (15) giorni consecutivi sul sito web istituzionale www.comune.barghe.bs.it in attuazione del combinato disposto degli artt. 124, comma 2, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL) ed art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69.

Dalla residenza municipale, data della pubblicazione.

Il Segretario Comunale
F.to Alberto dott. Lorenzi

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione diverrà esecutiva trascorsi dieci giorni dall'avvenuta pubblicazione (art. 134 del TUEL).

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

22/03/2019

Il Segretario Comunale
Alberto dott. Lorenzi